



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 42

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: adeguamento della regolamentazione interna al CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali. Aggiornamento della disciplina relativa alle progressioni orizzontali e verticali di cui agli artt. 14 e ss., CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali. Esame ed approvazione.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS Luigi, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali ;

RILEVATO che il nuovo CCNL contiene tutta una serie di innovazioni che si rifletteranno sulle modalità di lavoro dei dipendenti degli EE.LL. ;

DATO ATTO che, a seguito della stipulazione del sopra richiamato CCNL, risulta necessario porre in essere tutta una serie di adeguamenti della regolamentazione interna degli EE.LL. ;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 12 del CCNL 16.11.2022, contenente la disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale degli EE.LL., ai sensi e per gli effetti del quale viene disposto che :

Al comma 1 *" Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:*

- *Area degli Operatori;*
- *Area degli Operatori esperti;*
- *Area degli Istruttori;*
- *Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione "*.

Al comma 2 *"Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ" . "* ;

PRECISATO che, nell'ottica del nuovo CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali, *" Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse "*, così come chiarito dal comma 3 dell'art. 12 del predetto CCNL ;

EVIDENZIATO che :

- per quanto attiene le mansioni da svolgere, il vigente CCNL dispone che *" Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, **ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento**, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali"* (art.12, comma 4) ;
- I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area (art.12, comma 5);

CONSIDERATO che il nuovo CCNL vincola gli EE.LL. all'adeguamento al nuovo sistema di classificazione del personale, disponendo esplicitamente che *" Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle*

corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A " (art.12, comma 6), disponendo altresì una indicazione dettagliata per quanto attiene alla tempistica attuativa, affermando che " Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL " (art.13, comma 1);

PRECISATO che, per quanto attiene al trattamento economico, il CCNL de quo stabilisce che *"Al personale inquadrato nelle aree di cui al presente articolo viene attribuito il trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari)" (art.12, comma 7) ;*

VISTO E RICHIAMATO l'art.13 del vigente CCNL, ai sensi e per gli effetti del quale :

- al comma 2 *"Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)" ;*
- al comma 3 *"Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza" ;*

DATO ATTO che, per quanto riguarda eventuali progressioni economiche, il comma 4 del sopra richiamato art.13 dispone che *" Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina" ;*

EVIDENZIATO che, con riferimento alle progressioni VERTICALI , il comma 6 dell'art.13 del CCNL dispone che *"In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza"* ;

RILEVATO che, allo stato attuale, presso il presente Ente non sono state attivate, ne si debbono concludere, procedure concorsuali di alcun genere ;

DATO ATTO che occorre provvedere all'adeguamento della disciplina relativa alle progressioni orizzontali e verticali, così come disposto dagli artt. 14 e ss. del nuovo CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali ;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL 16.11.2022, rubricato *"Progressioni economiche all'interno delle aree"*, ai sensi e per gli effetti del quale :

-comma 1. *Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106"*;

- comma 2. *L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:*

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c)

(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale;

f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente; g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione" ;

- comma 3. "La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b)" ;

- comma 4. "Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione)" ;

- comma 5. " I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree) " ;

- comma 6. " L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area" ;

VISTO E RICHIAMATO , altresì, l'art. 15 del CCNL 16.11.2023, rubricato "Progressioni tra le aree", ai sensi e per gli effetti del quale :

- comma 1. *“Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:*
 - o *sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*
 - o *sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;*
 - o *sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;*
 - o *sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”*;
- comma 2. *“In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate”* ;
- comma 3. *“Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area”* ;

PRECISATO che il presente provvedimento verrà assunto ad invarianza di spesa, non potendo determinare il predetto adeguamento di classificazione del personale, nessun aumento di spesa, nemmeno indiretto ;

DATO ATTO che i competenti uffici comunali hanno predisposto uno schema di regolamento, costituente integrazione ed aggiornamento dell’attuale regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. “A”);

RITENUTO di dovere approvare il predetto schema di regolamento per adeguare il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al CCNL del 16.11.2022 – Comparto Regioni Autonomie Locali ;

EVIDENZIATO che l’approvazione del presente atto non richiede l’emanazione del parere di cui all’art. 49, D.Lgs. 267/2000 e ss.m.ii., da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell’art.48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO :

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. ;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. ;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ;
- il CCNL 16.11.2022 – comparto Funzioni Locali ;

PROPONE

Di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

Di dare atto che occorre provvedere ad adeguare la disciplina delle progressioni orizzontali e verticali al disposto del nuovo CCNL 16.11.2022;

Di dare atto che i competenti uffici comunali hanno predisposto uno schema di regolamento che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ;

Di approvare lo schema di regolamento di cui al punto precedente ;

Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. per l'opportuna conoscenza ;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Personale per il seguito di competenza ;

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce integrazione all'attuale Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi ;

Di precisare che il seguente provvedimento integra e sostituisce i regolamenti e gli atti contenenti disposizioni con esso contrastanti ;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio finanziario e del servizio gestione del personale;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"

ART.1 – OGGETTO

Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle progressioni di carriera del personale comunale all'interno delle aree (progressione orizzontale) e tra diverse aree (progressione verticale). Dette progressioni possono essere attribuite solo in presenza di risorse sufficienti a bilancio, caratterizzate da certezza e stabilità.

ART.2 – FINALITA' DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

2. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nella Tabella A allegata al CCNL 16.11.2022.

3. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

ART.3 – DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", di cui all'articolo precedente, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del CCNL 17.11.2022, tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del CCNL 16.11.2022, in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) del CCNL 16.11.2022 nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del CCNL 16.11.2022 correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione) del medesimo CCNL .

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del CCNL 16.11.2022. In ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.

ART.4 – DISCIPLINA SPECIFICA PER IL PERSONALE ESCLUSO DALLE PROGRESSIONI PER LUNGO PERIODO. UTILIZZO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

1.Per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d).

2.Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del CCNL 16.11.2022, può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente.

ART.5 – INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

1.In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del CCNL 16.11.2022, in accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS., possono essere definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi degli articoli precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

ART.6 – FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1.La progressione orizzontale è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16.22.2022 ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

ART.7 - RINVIO

1. Ai "differenziali stipendiali" di cui alle presenti progressioni si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione) del CCNL 16.11.2022.

ART.8 – TEMPISTICA DI CORRESPONSIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI

1. I differenziali stipendiali di cui alle presenti progressioni, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 16.11.2022, cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree) del medesimo CCNL.

ART.9 – EFFICACIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'esito della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle progressioni orizzontali ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

ART.10 – DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

1. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

- sulla valutazione positive conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno ;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti ;

ART. 11 – ESCLUSIONE DAL PERIODO DI PROVA

1. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 del CCNL 16.11.2022 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

ART.12 – ATTRIBUZIONE DELLO STIPENDIO TABELLARE A SEGUITO DI ACCESSO ALLA NUOVA AREA

1. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area .

ART.13 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFETTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra disposizione contenuta in regolamenti od in atti generali dell'ente contraria ad esso ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 2. L'approvazione del presente regolamento determina l'abrogazione implicita di qualsiasi disposizione avente contenuto difforme.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. FERRARIS Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. FERRARIS Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione non è stata dichiarata immediatamente esecutiva
dalla Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.
134 del T.U. predetto, in data _____ .

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

